

Nuovo regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute

Nel gennaio 2007 è stato pubblicato il Regolamento 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari che troverà applicazione negli Stati Membri a partire dal 1 luglio 2007. Questo è il primo corpo testo legislativo specifico che affronta il tema delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, ed è inteso a:

- Garantire un elevato livello di tutela dei consumatori vigilando sulle indicazioni infondate, esagerate o non veritiere relative ai prodotti alimentari. Con questa nuova legislazione i consumatori possono fare affidamento su informazioni chiare e precise riportate sulle etichette dei prodotti alimentari, che consentiranno loro di essere adeguatamente informati sugli alimenti che scelgono.**
- Armonizzare la legislazione in tutta l'Unione Europea fornendo a produttori di prodotti alimentari regole chiare e armonizzate che garantiscano una concorrenza equa leale e consentano di tutelare le innovazioni nell'industria alimentare, assicurando che i produttori utilizzino indicazioni nutrizionali e sulla salute veritiere e che non vi sia concorrenza basata su indicazioni false o imprecise.**

Il Regolamento sarà applicato a qualunque indicazione nutrizionale e sulla salute apposta su prodotti alimentari o su bevande prodotte per il consumo umano venduti sul mercato dell'Unione Europea e negli Stati Membri, comprese tutte le comunicazioni commerciali, le campagne promozionali e la pubblicità generica. Sarà applicabile anche ai prodotti alimentari destinati a impieghi nutrizionali specifici e agli integratori.

Tipologia di indicazioni

In tutta l'Unione Europea saranno consentiti tre tipi di indicazioni sui prodotti alimentari:

- Indicazioni nutrizionali che affermino, suggeriscano o sottintendano che un alimento ha determinate proprietà benefiche derivanti dalla sua composizione (relativamente all'energia o a una determinata sostanza nutritiva). Esempi di questo tipo di indicazioni sono: 'fonte di', 'privo di', con 'elevato', 'basso' o 'ridotto' contenuto calorico o di una determinata sostanza nutritiva.**
- Indicazioni sulla salute che affermino, suggeriscano o sottintendano l'esistenza di un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Questo tipo di indicazione fa riferimento alla funzione fisiologica di un componente, come il 'calcio può aiutare a rafforzare le ossa'. L'indicazione deve essere basata su dati scientifici generalmente accettati ed essere di facile comprensione per il consumatore medio.**

- **Il terzo tipo consiste nelle indicazioni relative alla ‘Riduzione del fattore di rischio di malattia’. Si tratta di un tipo specifico di indicazioni sulla salute, che affermano che un alimento o un suo componente riduce in maniera significativa un fattore di rischio per le malattie umane. Ad esempio, i fitosteroli possono aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue, riducendo così un fattore di rischio per le patologie cardiovascolari. Per la prima volta sarà consentito menzionare le malattie sui prodotti alimentari, ma solo successivamente all’approvazione da parte della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA - European Food Safety Authority).**

Profili nutrizionali e indicazioni nutrizionali e sulla salute

Le indicazioni sono utilizzate per illustrare gli ulteriori benefici nutrizionali o per la salute dei prodotti. Nella maggior parte dei casi i consumatori percepiscono i prodotti che recano determinate indicazioni come prodotti migliori per la propria salute e il proprio benessere. Tuttavia, al momento, per un alimento ricco di grassi, sale e/o zuccheri si possono ancora utilizzare indicazioni del tipo “ricco di vitamina C” o “ricco di fibre”, anche se i benefici complessivi del prodotto (siano essi nutrizionali o sulla salute) sono limitati.

Il Regolamento sulle Indicazioni Nutrizionali e sulla Salute è inteso a tutelare i consumatori da informazioni che possono essere fuorvianti tramite il controllo sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute, il controllo sarà realizzato conseguito con l'istituzione di un elenco di indicazioni consentite, che sarà elaborato in tre fasi.

Gli Stati membri invieranno innanzitutto l'elenco delle indicazioni che gli stessi ritengono valide, sulla base di dati scientifici generalmente accettati nel proprio paese (entro il mese di gennaio 2008). Nei due anni successivi l'EFSA farà una valutazione delle indicazioni ricevute. infine da ultimo, l'elenco di indicazioni sulla salute così approvato sarà inserito in un registro pubblico.

Per le nuove indicazioni sulla salute, una società che intenda apporre le indicazioni su un alimento o una bevanda dovrà inviare alla EFSA un dossier file con le evidenze di supporto, a cui farà seguito la procedura di approvazione.

Per le indicazioni sulla riduzione dei fattori di rischio di malattia e le indicazioni relative alla salute dei bambini, saranno istituite delle procedure più complesse.

Il Regolamento prevede che la Commissione Europea stabilisca i profili nutrizionali come criterio che i prodotti alimentari devono soddisfare per riportare le indicazioni. I profili nutrizionali saranno basati sull'opinione scientifica della EFSA. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione consulterà i portatori di interessi pertinenti e presenterà le proposte relative ai profili nutrizionali agli esperti degli Stati membri. Se questi ultimi convalidano convalideranno i profili nutrizionali proposti, gli stessi saranno adottati dalla Commissione e utilizzati come condizione per l'utilizzo delle indicazioni.

Al fine di facilitare l'applicazione di questo provvedimento è stata concordata una deroga (esenzione) che consentirà di utilizzare le indicazioni nutrizionali qualora anche una sola sostanza nutritiva superi il profilo previsto. Il livello elevato per tale sostanza nutritiva dovrà tuttavia essere chiaramente indicato sull'etichetta, accanto a e con la stessa evidenza dell' indicazione stessa. Qualora due o più sostanze nutritive superino tale limite non si potrà apporre alcuna indicazione nutrizionale.

Bibliografia

- 1. Aggett, PJ et al. (2005) PASSCLAIM Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods: Consensus on Criteria. Eur J Clin Nut 44 (Suppl 1), 1-30.**
- 2. Regulation EC N° 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_012/l_01220070118en00030018.pdf**